DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1971

relativa all'essiccazione supplementare ed al trasporto di alcuni cereali presi in consegna dall'organismo d'intervento tedesco per la campagna 1970/1971

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/205/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2092/70 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) e g),

considerando che la Repubblica federale di Germania ha inviato alla Commissione diverse comunicazioni, di cui l'ultima in data 12 marzo 1971, relative all'essiccazione, fino ad un grado di umidità del 13,5 %, di 66.281 tonnellate di segala e di 53.916 tonnellate d'orzo prese in consegna dall'organismo d'intervento in Germania nel corso della campagna 1970/1971, nonché al trasporto di 4.030 tonnellate di cereali immagazzinati nel « Land Nordrhein-Westfalen » e di 117 tonnellate di cereali immagazzinati nel silo di « Kiel Nordhafen » ;

considerando che ingenti quantitativi di segala e d'orzo sono stati offerti all'intervento nei primi mesi della campagna ; che, in generale, tali cereali avevano un tasso d'umidità elevato ;

considerando che, tenuto conto della situazione del mercato, i cereali presi in consegna dall'organismo d'intervento dovevano essere immagazzinati per un periodo relativamente lungo ;

considerando che da tutti questi elementi risulta che, per garantire lo stato di conservazione di detti cereali, era necessario ridurne il tasso di umidità al 13,5 % ;

considerando che il trasporto di 4.030 tonnellate effettuato nel « Land Nordrhein-Westfalen » era dovuto ad una rottura del contratto ; che il trasporto di 117 tonnellate dal silo di « Kiel Nordhafen » era dovuto ad una esplosione accidentale ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 787/69, si constata che l'essiccazione di 66.281 tonnellate di segala e di 53.916 tonnellate d'orzo fino ad un grado d'umidità del 13,5 %, praticata dall'organismo d'intervento tedesco dal 1° agosto 1970 al 1° aprile 1971, era necessaria.

Articolo 2

Per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 787/69, si constata che il trasporto di 4.030 tonnellate di cereali immagazzinati nel « Land Nordrhein-Westfalen » e di 117 tonnellate di cereali immagazzinati nel silo di « Kiel Nordhafen » era necessario.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.
(2) GU n. L 232 del 21. 10. 1970, pag. 3.